

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 138 DEL 27/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ENTE DI FORMAZIONE L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PREVISTI DAI CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARI PRESSO L'AZIENDA AULSS7 PEDEMONTANA. PROGETTO 2875-1-1253-2021.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 113/23

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 16.01.2023, con nota prot. n. 3519, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'ente di formazione L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Noventa Vicentina, la richiesta di disponibilità ad accogliere i corsisti del Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS) del Progetto 2875-1-1253-2021, stipulando apposita convenzione;

Premesso altresì che detto progetto si situa in prossimità dell'inizio di un nuovo percorso formativo per operatori socio sanitari (OSS), realizzato nell'ambito della L.R. 20 del 16.08.2001 – DGR n.1253 del 14.09.2021, previsto per n. 20 studenti, indicati in apposito elenco, agli atti;

Preso atto altresì che l'inizio del tirocinio è programmato per il 13 febbraio 2023 e la conclusione è prevista entro il 30 aprile 2023 e comunque per tutta la durata del Progetto 2875-1-1253-2021, sopra citato;

Dato atto che per la stipula della nuova convenzione è stato acquisito il parere positivo dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, agli atti;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare lo schema di convenzione con L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il cui testo è parte integrante e sostanziale della presente proposta.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento del tirocinio pratico per Operatore Socio Sanitario presso le strutture di questa Azienda, con validità pari alla durata del Progetto 2875-1-1253-2021;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che l'Ente di formazione assicura i tirocinanti contro gli infortuni, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICULARE
PREVISTE DAL CORSO PER OPERATORI SOCIO SANITARI
Progetto n. 2875-1-1253-2021 approvato con DDR 1129 DEL 7/10/2021

TRA

L'Alba Società Cooperativa Sociale, Organismo di Formazione accreditato presso la Regione del Veneto (Cod. Ente 2875 – N. Iscrizione A0429) con sede legale in via della Cooperazione 5/7, 36025 Noventa Vicentina (VI), C.F. e P. IVA 01719120246 - rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante sig. GIUSEPPE DINELLO, nato a Sovizzo (VI) il 23/08/1953 - di seguito denominato "Soggetto Gestore"

E

l'Azienda ULSS 7 "Pedemontana" con sede Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F. 00913430245 - rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967 - di seguito denominata "Soggetto Ospitante"

si stabiliscono i seguenti termini di convenzione per l'effettuazione di periodi di tirocinio guidato da parte di allievi che partecipano ai corsi per Operatori socio sanitari di cui alla Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.

PREMESSO

- che con Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 21 dell'01/03/2017 è stata emanata la "Direttiva per l'organizzazione presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale delle attività di tirocinio previste dal corso per Operatore Socio Sanitario"
- vista la DGR n. 1253 del 14/09/2021 con la quale è stata approvata per il biennio 2021-22 la programmazione dell'offerta formativa dei corsi per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario;
- che con Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 68 del 16/05/2022 è stato approvato il documento "Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione"
- che la Giunta Regionale programma l'attivazione dei corsi che sono gestiti da Organismi di Formazione accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale;
- che le parti riconoscono la validità del processo di formazione e si impegnano a portare a termine l'iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- che le parti provvederanno alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli allievi del corso di formazione che gestiscono;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. il Soggetto Gestore concorderà con il Soggetto Ospitante e con i tecnici preposti (Referente organizzativo aziendale per i tirocini) gli aspetti organizzativi, tecnici,

gestionali e gli obiettivi dell'intervento, tenuto anche conto di quanto definito dalla "Direttiva per l'organizzazione presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale delle attività di tirocinio previste dal corso per Operatore Socio Sanitario" e del documento "Definizione Obiettivi Formativi di tirocinio e schede di valutazione"

2. per i periodi di durata del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture, impianti, locali, attrezzature e il proprio personale per la formazione degli allievi nell'espletamento delle mansioni concordate tra responsabili dei corsi e i tutors che verranno individuati a seconda dell'intervento di tirocinio formativo;
3. durante lo svolgimento del tirocinio il responsabile del corso manterrà costanti rapporti con i tutors preposti e gli allievi;
4. Il soggetto gestore si impegna a fornire, preventivamente, a ciascun tirocinante un'adeguata formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inoltre devono essere assolti gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità rilasciata dal Medico Competente.
Le ulteriori misure di sorveglianza sanitaria vengono effettuate senza onere a carico dell'ente di formazione e del tirocinante pertanto rimangono a carico del soggetto ospitante.
Sarà inoltre cura del soggetto ospitante garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.
5. Durante lo svolgimento del tirocinio l'allievo è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal Progetto formativo, osservando gli orari e attenendosi alle norme di comportamento previste dai Regolamenti interni e dal C.C.N.L.;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni concordate, rispetto alle quali riceverà dal referente aziendale la necessaria informazione;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze eventualmente acquisite durante lo svolgimento del tirocinio ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni d'ufficio, anche a tirocinio terminato;
 - tenere un comportamento rispettoso del personale, dell'ambiente e del luogo in cui si opera;
6. gli allievi non potranno essere adibiti a mansioni diverse da quelle concordate e a funzioni produttive oltre a quelle strettamente necessarie al conseguimento del livello professionale previsto dal progetto formativo concordato;
7. Al Progetto formativo devono essere allegati i seguenti documenti:
 - fotocopia del documento di identità del tirocinante;
 - attestato che certifichi il superamento del corso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - giudizio di Idoneità specifica alla mansione;
8. qualora si verificassero inadempienze gravi, il Soggetto Ospitante potrà chiedere la sospensione del tirocinio;
9. la presenza di ogni singolo allievo sarà registrata mediante firma giornaliera degli stessi sugli appositi libretti di presenza, vidimati preventivamente, e sottoscritti dal tutor/operatore guida incaricato del Soggetto Ospitante.
10. Il Soggetto Gestore si impegna a garantire la regolarità del rapporto assicurativo INAIL e la stipula di un'assicurazione privata difesa infortuni e responsabilità civile e

rischi diversi, per la presenza degli allievi nell'ambito lavorativo per tutta la durata del tirocinio.

11. Il responsabile dei corsi del Soggetto Gestore, in collaborazione con Referente organizzativo aziendale per i tirocini del Soggetto Ospitante, verificherà il regolare svolgimento del tirocinio assicurando la massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza.
12. L'accettazione degli allievi tirocinanti avverrà in accordo con il responsabile dei corsi del Soggetto Gestore, compatibilmente con l'attività assistenziale ed in armonia con gli obiettivi formativi previsti dal programma di studi.
13. La presente convenzione avrà validità pari alla durata del progetto n. 2875-1-1253-2021 approvato con DDR 1129 del 7/10/2021, con inizio attività dal 13 febbraio 2023 e con conclusione prevista entro il 30 aprile 2023, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio.
14. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle Leggi in materia. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti indicano il foro di Vicenza quale foro competente.

Data,

Il Soggetto Ospitante
Azienda ULSS 7 "Pedemontana"
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Bramezza)

Il Soggetto Gestore
L'Alba Soc. Coop. Sociale
IL PRESIDENTE
(sig. Giuseppe Dinello)